



# COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

## PROVINCIA DI SALERNO

### Ordinanza Sindacale n. 36

**Oggetto: Ordinanza per il taglio di piante e/o siepi lungo le strade del territorio comunale che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità**

#### Il Sindaco

**Premesso** che il personale dell'area tecnica manutentiva del Comune di Giffoni V.P. ha verificato lo stato delle strade statali e provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ricadenti in questo territorio comunale;

**Accertato** che in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi i cui rami, tronchi, fronde e foglie protendono verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla viabilità ed alla leggibilità della segnaletica nonché alla visibilità della pubblica illuminazione;

**Preso atto** che in occasione di eventi metereologici intensi, quali temporali, forti piogge, vento, la presenza di tali piante può rappresentare un pericolo per la circolazione stradale;

**Richiamato** che l'art. 29 del D. lgs. 285/1992 (codice della strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, nonché quello di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nel caso in cui nascondono la segnaletica o comunque ne compromettono la visibilità;

**Ricordato**, altresì, che gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) a gli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e le piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia delle strade;

**Ricordato**, inoltre, che in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi) provenienti da terreni privati confinanti con la strada interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il predetto materiale può essere chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile del danno prodotto;

**Ritenuto** necessario, ad integrazione delle suddette norme, avuto particolare riguardo all'approssimarsi della stagione invernale caratterizzata da piogge e vento, provvedere



# COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

## PROVINCIA DI SALERNO

all'adozione di un provvedimento ordinatorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi;

**Ritenuto** per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito alla tutela della salvaguardia e della incolumità pubblica;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 29 del Codice della strada;

### ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori di diritti reali, frontisti delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza la verifica e l'eventuale taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione stradale e pedonale.

E' fatto, altresì, obbligo a carico degli stessi di provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

### AVVERTE

In caso di inosservanza, fermo restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. 267/2000, senza ulteriore avviso, il Comune di Giffoni Valle Piana, con mezzi propri ovvero avvalendosi di ditte specializzate, potrà provvedere d'ufficio ad eseguire questo tipo di lavori o parte di questi che verranno ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità. In questi casi resta facoltà dell'ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso dei lavori il materiale legnoso risultante (ove economicamente produttivo) senza che nulla abbiano a pretendere.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (codice della strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine



# COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

## PROVINCIA DI SALERNO

stradale, nel caso in cui nascondono la segnaletica o comunque compromettono la visibilità, nonché dagli artt. 16,17 del D. lgs. 285/1992 e dagli artt. 26 e 27 del DPR. 495/1992.

### DISPONE

- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giffoni Valle Piana e notificata alla Prefettura di Salerno, al Comando di Polizia Municipale di Giffoni Valle Piana, Al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Giffoni Valle Piana.

- che alla polizia municipale è fatto obbligo di vigilare e di far rispettare, con scrupolosa osservanza tutte le disposizioni impartite con il presente provvedimento.

### INFORMA

*che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.*

Dalla Residenza Municipale, 26 ottobre 2020

**Il Sindaco**  
**Antonio GIULIANO**